

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 17863 del 06/11/2018 BOLOGNA

Proposta: DPG/2018/18599 del 06/11/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL CONSORZIO
DEGLI UTILISTI DI CASTELLUCCIO IN COMUNE DI ALTO RENO TERME (BO)
PER IL PERIODO 2018-2032 (L.R. 4/9/81 N. 30 ART.10)

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Firmatario: PAOLO FERRECCHI in qualità di Direttore generale

**Responsabile del
procedimento:** Marco Pattuelli

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 4 settembre 1981, n. 30, in particolare l'art. 10;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- il Piano Forestale Regionale 2014-2020, approvato con la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 80/2016, che individua il piano economico (piano di gestione forestale) come strumento operativo privilegiato per la gestione sostenibile dei boschi anche finalizzata alla certificazione dei prodotti forestali;
- il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018;
- la deliberazione della giunta regionale n. 1537 del 20 ottobre 2015 "Aggiornamento delle procedure per la redazione dei Piani di gestione forestale e criteri per la loro approvazione";
- il documento "Sistema Informativo per l'Assestamento forestale" allegato alla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 766 del 29 gennaio 2003;
- il documento "Contenuti richiesti per la banca dati regionale dei Piani di gestione forestale" allegato alla determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 7001 del 28 aprile 2016;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n.1043/2017 e n.1416/2017 che definiscono e disciplinano il Programma anno 2017 per l'aggiornamento e l'adeguamento dei piani di gestione forestale, per favorire la certificazione forestale, assegnando, a norma dell'art.10 della L.R.4/9/1981 n.30, i relativi contributi regionali;

Dato atto che con il Programma regionale anno 2017 di cui alla citata deliberazione n. 1416/2017 è stato assegnato un contributo all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per la revisione del piano di gestione del complesso forestale degli Utilisti di Castelluccio e per la revisione del piano di gestione del complesso forestale degli Utilisti di Granaglione, entrambi ricadenti in Comune di Alto Reno Terme;

Dato atto della nota (PG/2018/0046076 del 24/01/2018) con la quale PEFC Italia ha espresso un giudizio di sostanziale conformità e coerenza delle proposte metodologiche e degli indirizzi tecnico programmatici dei

Piani di gestione forestale del sopra citato Programma regionale anno 2017 rispetto a quanto richiesto dai disciplinari della certificazione forestale;

Dato atto che l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 30/04/2018 (protocollo regionale PG/2018/0305909) ha trasmesso al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna il piano di gestione forestale dei terreni di proprietà del Consorzio degli Utilisti di Castelluccio per il periodo 2018-2032 e che, al fine della sua approvazione, con propria determinazione n. 247 del 26/04/2018 ha approvato in linea tecnica dando atto del proprio parere favorevole espresso in qualità di ente competente in materia forestale;

Visto il precedente Piano di Assestamento del Consorzio degli Utilisti di Castelluccio, per il periodo 2006-2015, approvato con determinazione regionale n. 7822 del 15/06/2007;

Esaminato il Piano di gestione forestale dei terreni di proprietà del Consorzio degli Utilisti di Castelluccio in Comune di Alto Reno Terme (BO), pari a 274,15.34 ettari, per il periodo 2018-2032;

Visto il verbale del Consiglio del Consorzio Utilisti di Castelluccio del 16/04/2018 nel quale viene dato parere favorevole al Piano;

Considerate le risultanze dell'istruttoria tecnica del Piano, eseguita dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, da cui si evince la sostanziale rispondenza dell'elaborato agli indirizzi tecnico-programmatici definiti precedentemente e, più in generale, alle finalità ed alle indicazioni contenute nei documenti programmatici relativi al Settore forestale della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno approvare il rinnovo del Piano in oggetto con durata pari a 15 anni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;

Vista la determinazione n.1524 del 07/02/2017 "Conferimento di un incarico dirigenziale presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";

Vista la determinazione n.19063 del 24/11/2017 "Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993";

Viste, altresì, le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto non derogato o diversamente disciplinato in successivi provvedimenti;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 622 del 28/04/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11/07/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 93 del 29/01/2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 - 2020";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il Piano di gestione forestale dei terreni di proprietà del Consorzio degli Utilisti di Castelluccio in Comune di Alto Reno Terme (BO), pari a 274,15.34 ettari, per il periodo 2018-2032, con le Osservazioni e Raccomandazioni riportate nell'Allegato 1 parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che l'efficacia del Piano avrà durata di 15 anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
3. di dare atto che si provvederà alle pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Paolo Ferrecchi

Allegato 1

OSSERVAZIONI

Copia del Piano verrà conservata agli atti in allegato al presente atto regionale di approvazione. Tale approvazione verrà comunicata all'Ente forestale competente e alle strutture del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri interessati per territorio. L'atto, i documenti relativi alla programmazione degli interventi e le cartografie del Piano verranno pubblicati sul sito web regionale nelle pagine dedicate al settore forestale.

RACCOMANDAZIONI

La circolazione dei mezzi motorizzati deve rispettare quanto disciplinato dagli artt. 61 e 62 del Regolamento Forestale Regionale n.3/2018. Si raccomanda di vigilare sulla viabilità forestale e di mantenere la regolamentazione di accesso e circolazione dei mezzi motorizzati con la messa in opera di idonei dispositivi fisici e segnali di divieto di transito. Tale regolamentazione o limitazione al transito si basa anche su quanto previsto dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. Agli Organi e Corpi di polizia e agli Agenti e Guardie autorizzate spetta il compito di vigilanza e repressione delle trasgressioni accertate attraverso l'attivazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti previsti dall'art. 6 del medesimo D.L. n. 285/92. Si ricorda a tal fine che l'apposizione della segnaletica e dei divieti e la conseguente circolazione dei mezzi dovranno avvenire in applicazione delle norme di cui sopra e anche di quanto previsto in merito dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28/1/93 e ss. mm. ii.).

Si auspica e si raccomanda che a livello territoriale viabilità e programmazione d'interventi si armonizzino razionalmente con quanto previsto per la gestione dei complessi forestali confinanti (Beni forestali comunali di Porretta, Beni forestali comunali di Granaglione, Consorzio Utilisti di Capugnano, Consorzio Utilisti di Granaglione) in sintonia con la fruizione del territorio caratterizzato da una forte attitudine alla frequentazione turistico-ricreativa.

Si auspica infine che per la movimentazione del legname tagliato si prediliga l'utilizzo di teleferiche e si mantengano vive anche le pratiche di esbosco con i muli, il cui inevitabile declino va possibilmente contrastato. Questi due sistemi di lavoro in bosco, dai molteplici risvolti anche culturali, devono essere incoraggiati e sostenuti facendo tesoro della possibilità di reperire operatori esperti in grado di trasmettere conoscenze e senso pratico.

Si fa presente la necessità di impostare e mantenere aggiornato il "Registro particellare degli eventi", su supporto informatico, per l'annotazione di ogni accadimento che riguardi la gestione operativa delle particelle con particolare riguardo all'esecuzione degli interventi, da compilarsi a cura della Proprietà e/o del Responsabile tecnico della gestione dei Beni forestali, al fine di costituire la risultanza ufficiale di applicazione del piano nonché memoria storica e documentazione di monitoraggio circa l'evoluzione ecosistemica delle formazioni forestali; i soggetti di cui sopra dovranno infatti sovrintendere alla corretta esecuzione degli interventi stessi, anche

in conformità agli eventuali protocolli adottabili ai fini di concorrere a certificazioni dei prodotti e dei servizi ricavati dalla foresta.

Per tutti gli interventi programmati il Piano approvato assume l'efficacia dell'autorizzazione dell'Ente forestale competente (di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale Regionale). L'effettuazione degli interventi previsti dal piano è comunque soggetta alla comunicazione di cui all'art. 5 del Regolamento Forestale, fatti salvi gli interventi sempre esenti da autorizzazione e comunicazione di cui all'art. 6 e quelli che nella parte seconda del Regolamento Forestale sono espressamente indicati come esenti se effettuati in attuazione di un piano. In questo modo le strutture preposte ai controlli potranno monitorare l'attuazione di quanto previsto dal Piano. L'Ente forestale, qualora lo ritenesse necessario, potrà impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni anche in ragione di mutate condizioni sopravvenute successivamente all'approvazione del Piano.

Per l'apertura e le manutenzioni straordinarie di strade e piste che prevedono movimenti di terreno, l'esecuzione degli interventi, ai sensi del comma 2 dell'art. 150 della L.R. 3/1999 e della DGR n. 1117/2000 è comunque soggetta, a seconda dei casi, ad autorizzazione o a comunicazione rispetto alle quali gli Enti competenti in materia vincolo idrogeologico sono individuati dall'art. 21, comma 2, punto b della L.R. 13/2015; quando dovuta, si dovrà acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica nelle forme stabilite dalla vigente normativa di riferimento statale e regionale.

Sono parimenti da acquisire altre eventuali autorizzazioni per operazioni che esulano dalle competenze dell'Ente forestale, come ad esempio i permessi per l'occupazione temporanea delle pertinenze della viabilità pubblica per gli imposti o le autorizzazioni edilizie per interventi sulle infrastrutture.

Oltre alle norme per la salvaguardia della flora spontanea protetta, per tutto quanto non disciplinato dal Piano di gestione, trova applicazione quanto previsto del Regolamento Forestale Regionale. In particolare si evidenziano:

- . gli artt. 21 e 22 per le fasi di taglio ed esbosco;
- . i criteri di scelta delle matricine nelle ceduazioni e l'obbligo di rilascio delle specie sporadiche di cui all'art. 32;
- . la tutela delle piante e le altre tipologie che costituiscono elementi di interesse storico culturale di cui all'art. 7 e le norme per il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito di cui all'art. 40;
- . le norme per la gestione dei pascoli, dei terreni saldi, delle siepi, dei boschetti e dei terreni agricoli;
- . le norme di prevenzione dagli incendi boschivi.

Eventuali interventi selvicolturali sostanzialmente difformi da quanto previsto dal Piano e l'apertura di strade forestali non previste dal Piano potranno essere approvati dalla Regione solo attraverso una apposita variante al Piano stesso, previo parere dell'Ente forestale. Sono altresì da approvare con variante eventuali interventi selvicolturali difformi da quanto previsto dal Piano che si possono rendere necessari per cause impreviste quali eventi climatici e/o

fitopatologici eccezionali; ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento Forestale, in questi frangenti e in caso di attivazione o riattivazione di fenomeni franosi o per altri motivazioni di interesse pubblico la Regione potrà anche procedere autonomamente o su segnalazione dell'Ente forestale a modificare il Piano con una variante senza che necessariamente ci sia un'espressa richiesta da parte della proprietà.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, senza necessità di variante ma con le modalità e le procedure autorizzative o di comunicazione previste dal Regolamento Forestale possono essere realizzati interventi di modesta entità, non contemplati dal Piano, finalizzati al mantenimento della funzionalità di infrastrutture (vegetazione e alberature nelle pertinenze o comunque prospicienti la viabilità, gli immobili e gli impianti), alla realizzazione di opere e manufatti per la manutenzione del territorio o alla esecuzione di interventi di dettaglio volti a risolvere problematiche presso i confini con altre proprietà.

La struttura regionale competente, sentito l'Ente forestale, potrà approvare eventuali proroghe alla validità del Piano per una durata massima di 2 anni a condizione che la richiesta venga presentata dal gestore del complesso forestale entro la data di scadenza del piano stesso. La proroga verrà concessa previa istruttoria che verifichi se sussistono ancora le condizioni per proseguire con l'esecuzione degli interventi programmati. La richiesta di proroga dovrà essere accompagnata dalla copia del registro degli eventi/interventi compilata per tutti i precedenti anni di validità del Piano e da una relazione che evidensi gli interventi ancora da realizzarsi.

Laddove negli elaborati di piano siano presenti richiami alle P.M.P.F. (D.C.R. n. 2354/1995), questi dovranno intendersi sostituiti con i riferimenti al nuovo Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 applicabili ai medesimi casi.

Si indicano di seguito le raccomandazioni da seguire per la corretta esecuzione degli interventi in bosco.

- È necessario evitare l'utilizzo di macchinari o modalità di intervento che tendano a lacerare o strappare i tessuti legnosi e che, di conseguenza, comportino danni ai tessuti legnosi degli individui (alberi e siepi) che permangono a costituire i soprassuoli vegetati.
- L'attivazione dei cantieri e l'uso della viabilità forestale devono avvenire in condizioni di umidità dei piani viabili "compatibili e sostenibili".
- Per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco le imprese che eseguono i lavori forestali devono apporre in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, ponendo anche in atto tutti gli accorgimenti possibili aventi lo scopo di inibire un uso delle piste temporanee di esbosco per scopi diversi da quello per cui sono state aperte.
- È necessario limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli, in modo tecnicamente idoneo e razionale, nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde

evitare eventuali danni alla stabilità dei terreni ed alla buona regimazione delle acque.

- L'allestimento dei prodotti legnosi e il loro sgombero dalle aree di taglio deve compiersi in modo da non danneggiare il suolo, il sottobosco ed in particolare il novellame. Le operazioni di esbosco dovranno svolgersi il più prontamente possibile almeno fino all'allestimento del legname in prossimità delle piste temporanee o all'imposto sulla rete viabile permanente. Per il trasporto a valle dei prodotti legnosi, al fine di non danneggiare le strade forestali permanenti a fondo naturale, potrebbe essere opportuno attendere periodi successivi qualora, al momento del taglio, il fondo stradale non sia asciutto o comunque ben drenato.
- I residui di lavorazione possono essere lasciati sull'area di caduta o concentrati negli spazi liberi dal novellame eventualmente presente avendo cura di evitare eccessivi accumuli e ostacoli allo sviluppo della rinnovazione. La ramaglia derivante dai tagli potrà essere accatastata in cumuli alti al massimo 1 m, quale cautela contro gli incendi boschivi ed in modo da favorire la decomposizione ad opera di flora e fauna saproxiliche. Le fasce ai bordi della viabilità forestale per una profondità-larghezza di 10 m all'interno dei soprassuoli forestali vanno, comunque, sgomberate dalla presenza dei materiali legnosi di risulta derivanti dagli interventi selvicolturali.
- Il taglio degli individui oggetto di intervento deve essere eseguito correttamente, evitando slabbrature sulla ceppaia. La superficie di taglio, eseguito rasoterra al colletto, dovrà essere il più possibile inclinata per evitare ristagni.
- Qualunque intervento in bosco dovrà avvenire con attenzione alla biodiversità e in particolare nel rispetto del novellame o di eventuali individui nati da seme, di qualunque dimensione, con riferimento alle specie autoctone.
- Alla conclusione dei lavori si cercherà di ripristinare il più possibile le aree di intervento senza rilasciare residui di materiale estraneo.
- In generale si avrà cura durante gli interventi, di mantenere un certo quantitativo di necromassa a vantaggio della fauna saproxilica, mediante il rilascio di eventuali cumuli legnosi a terra e di almeno 2-3 tronchi morti in piedi per ettaro selezionati tra quelli con cavità e/o con diametro superiore a 40 cm (quando presenti e non incombenti sulla viabilità permanente, sulla sentieristica, sul reticolo idrografico e sulle infrastrutture); la programmazione di dette pratiche dovrà essere comunque attentamente calibrata e non dovrà prescindere dall'analizzare attentamente anche le criticità che queste operazioni potrebbero amplificare: si pensi in particolare all'esposizione al rischio di incendio boschivo e alla propagazione di patogeni secondari che negli ultimi anni si sono dimostrati particolarmente insidiosi su tutto l'alto Appennino bolognese. Dovrà inoltre essere rispettata l'eventuale presenza di alberi maturi o senescenti, anche quando molto ramosi, che dovranno essere salvaguardati dal taglio in toto, quando presenti in maniera

sporadica, o comunque in un numero ragionevolmente alto, compatibilmente alla selvicoltura applicata.

Prendendo in esame le classi culturali individuate, si indicano di seguito raccomandazioni da seguire in occasione degli interventi selviculturali in generale ed in particolare per il buon governo delle comprese stesse in quanto riferibili a situazioni tipiche.

Classe culturale CP "Ceduo in produzione"

- Si avrà cura durante gli interventi, oltre che di rispettare gli alberi maturi o senescenti, di preservare dal taglio esemplari delle specie secondarie sporadiche, oltre alle specie protette dalla L.r. n.2/77 quali tasso e agrifoglio;
- Si dovranno rispettare nuclei vegetativi e microcollettivi diversi, per tutelare la biodiversità, atti a movimentare la struttura, nonché radure, rocce, pozze torbose e altre discontinuità naturali del soprassuolo arboreo che abbiano affinità con gli habitat erbacei, rupicoli o umidi di interesse conservazionario.-
- Le previste azioni di riduzione del numero di matricine a salvaguardia del ceduo dovranno essere attuate, a seconda delle diverse situazioni, con prudenza e raziocinio evitando comunque di ottenere un effetto contrario a quello voluto e cioè un'eccessiva scopertura e insolazione delle ceppaie e dei ricacci. La riduzione delle matricine, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento Forestale, è ammessa solo fino ad una densità minima di 160 matricine ad ettaro previa presentazione di una relazione del tecnico forestale che individui con precisione le aree idonee su cui intervenire; per gli interventi di dematricinatura sarà altresì necessaria la martellata.

Classi culturali FT "Cedui di faggio invecchiati e fustarie transitorie" e FR "Fustarie e perticaie di conifere di impianto antropico"

- Le eventuali nuove piste previste dal piano per servire gli interventi riguardanti queste comprese potranno essere aperte solo nei casi in cui ci si appresti effettivamente ad utilizzare le corrispondenti particelle non ancora adeguatamente servite dalla viabilità preesistente.
- In queste comprese il rilascio di necromassa avverrà esclusivamente a vantaggio di specie autoctone con l'esclusione totale delle conifere esotiche.
- Negli interventi si dovrà favorire la massima diversificazione specifica durante le operazioni di diradamento o conversione, agevolando la diffusione delle specie accessorie di origine autoctona. Si raccomanda altresì di favorire per quanto possibile la diversificazione strutturale, puntando sull'individuazione delle differenze strutturali già presenti internamente ai soprassuoli affinché, dove opportuno, tali differenze vengano poi accentuate attraverso i trattamenti selviculturali che dovranno comunque essere eseguiti con gradualità senza superare i tassi di utilizzazione indicati nel documento di piano.

- I tagli di sementazione dovranno essere preceduti dalla martellata delle piante da abbattere eseguita da un tecnico forestale.
- Il diradamento dei soprassuoli di conifere, eseguito a carico del 30-35% della massa (che corrisponde al 40-50% delle piante), potrà interessare anche il piano dominante qualora mirato ad agevolare lo sviluppo della rinnovazione presente e delle latifoglie autoctone del piano dominato; in questi casi con distribuzione localizzata si potranno prevedere distanze fra le chiome superiori ai 3 metri.
- Laddove invece localmente o diffusamente siano previsti veri e propri tagli di sgombero, al momento della comunicazione del taglio dovrà essere presentata una relazione del tecnico forestale che documenti l'esistenza di una adeguata rinnovazione riscontrata a seguito di sopralluoghi effettuati in tempi prossimi all'intervento e che individui e dimensioni le aree di intervento che effettivamente presentino le condizioni idonee.